



Regione Lombardia

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE
INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE SOCIALE E PROMOZIONE DELLE
FORMAZIONI SOCIALI

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it
redditoiautonomia@pec.regione.lombardia.it

Protocollo J1.2018.0004203 del 05/03/2018

Ai Dirigenti del settore Politiche sociali
delle Amministrazioni Provinciali

Ai Referenti Provinciali del Registro
regionale delle associazioni e
organizzazioni di volontariato

Al Presidente del CSVnet Lombardia

Al Direttore del CSVnet Lombardia

LORO INDIRIZZI

Oggetto : Precisazioni in merito all'applicazione del nuovo Codice del Terzo Settore - Periodo transitorio

In riferimento alla riforma del Terzo Settore (D.Lgs.117/2017) e in attesa dei relativi decreti attuativi, si richiama la lettera direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 29/12/2017 per precisare quanto segue:

1. relativamente all'**iscrizione** al Registro del volontariato l'art. 101 prevede:
 - al comma 2 che fino all'operatività del RUNTS per le iscrizioni continueranno a trovare applicazione le norme previgenti (per Regione Lombardia le norme contenute nella DGR 4331/2012);
 - al comma 3 prevede che fino all'operatività del RUNTS il requisito dell'iscrizione al registro medesimo si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione degli enti ad uno dei registri attualmente vigenti.

Il Codice Terzo Settore (D.Lgs n. 117/2017) assegna un **arco temporale** sufficientemente congruo (18 mesi di tempo, a partire dal 3/08/2017) per consentire agli enti di apportare ai propri statuti le modifiche e/o integrazioni necessarie al fine di renderli coerenti con il nuovo quadro normativo. In termini prudenziali si suggerisce di attendere

Referente per l'istruttoria della pratica: MARCO COEREZZA Tel. 02/6765.

l'emanazione del decreto attuativo del Registro Unico Nazionale prima di adottare modifiche al proprio Statuto.

La data di entrata in vigore del Codice del terzo settore rappresenta quindi una linea di demarcazione importante ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro.

Per tutti gli **Enti che si sono costituiti prima del 03/08/2017**, indipendentemente dalla data di iscrizione al registro, la verifica dei requisiti richiesti dovrà essere condotta sulla base della normativa vigente "al momento della costituzione dell'organizzazione". Pertanto la corrispondenza solo parziale dello Statuto non dovrà essere motivo di rigetto della domanda di iscrizione e dovrà essere colmata con la modifica entro i 18 mesi previsti, dopo l'istituzione del RUN.

Gli **Enti che si sono costituiti a partire dal 3/08/2017** sono tenuti a conformarsi ab origine (ovvero dalla costituzione) alle disposizioni del nuovo Codice, purché queste siano applicabili in via diretta ed immediata.

Nel periodo transitorio non sono suscettibili di immediata applicazione le norme del Codice vincolate all'istituzione ed all'operatività del Registro Unico Nazionale che dovrà avvenire con l'emanazione di un successivo provvedimento attuativo da parte del Ministero del Lavoro.

2. Relativamente all'applicabilità delle norme del Codice è necessario distinguere:

a. norme **immediatamente applicabili**:

- le prescrizioni attinenti il numero minimo di soggetti (siano essi persone fisiche o giuridiche) e la forma giuridica necessari ai fini della costituzione di un'organizzazione di volontariato o di un'associazione di promozione sociale di cui agli artt. 32 e 35

- l'utilizzo degli **acronimi** ETS, ODV, APS:

- per queste ultime due fattispecie (ODV e APS), durante il periodo transitorio, non sorge alcun problema in ordine al loro utilizzo;

- l'acronimo ETS, anche se previsto nella denominazione sociale presente nello Statuto modificato, "*non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico*". Se l'acronimo è già presente nel testo del nuovo Statuto, si suggerisce di inserire una frase tipo "*l'acronimo ETS sarà utilizzato solo a partire dall'effettiva assunzione della qualifica da parte dell'Ente*";

- la redazione del **bilancio di esercizio** nelle forme descritte all'art. 13, comma 1 e 2 anche in assenza della modulistica ministeriale e indipendentemente dal deposito presso il Registro Unico Nazionale (il deposito diverrà obbligatorio solo in seguito all'entrata in vigore dello stesso).

- l'obbligo di pubblicazione annuale sul proprio sito internet degli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del Terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed ai propri associati troverà applicazione a partire dal **1/01/2019** con riferimento alle attribuzioni disposte nel 2018, cioè nel primo anno successivo all'entrata in

vigore della norma in esame.

b. norme che **non trovano immediata applicazione**:

- l'acquisizione della personalità giuridica con la procedura semplificata di cui all'art. 22;
- gli obblighi di pubblicazione sul registro degli atti e degli elementi informativi di cui all'articolo 48;
- l'adozione del bilancio sociale fino all'emanazione delle linee guida da parte del MLPS (fino a questa data l'adozione rimane facoltativa).

IL DIRIGENTE

CLAUDIA MONETA

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

Referente per l'istruttoria della pratica: MARCO COEREZZA Tel. 02/6765.